ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PERUGIA 12"
Via Cestellini, 3 – 06135 Ponte San Giovanni (Perugia)
C.F. 94127320540 - COD. MEC. PGIC840009
Tel centralino 075 395539 – 075393320 – fax 075 393906
E mail: PGIC840009@istruzione.it – PEC:
PGIC840009@PEC.ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEIDOCENTI

TITOLO I – REGOLAMENTO COLLEGIO DEIDOCENTI

ART.1 - Riferimento di legge

a) La composizione e le competenze del Collegio dei Docenti sono stabilite dall'art.7 del D.Lgs.n.297/94.

b) Il Regolamento è conforme al Testo Unico delle leggi sulla scuola, alla normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni su ogni aspetto trattato nel documento.

ART.2 – Presidenza e partecipazione

a) Il Collegio è presieduto dal Dirigente scolastico e in caso di suo impedimento, da uno dei suoi collaboratori diretti.

b) Alle riunioni è ammessa la sola componente docenti e il Dirigente scolastico.

c) Ciascun componente ha il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute del collegio.

ART.3- Convocazione

a) Il Collegio dei docenti viene convocato dal DS, o da chi legalmente lo sostituisce, secondo il calendario annuale delle attività, tramite circolare di convocazione pubblicata nell'area riservata docenti del sito della scuola, almeno cinque giorni prima della data fissata.

b) Il Collegio si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce secondo il Piano annuale delle attività. Il Dirigente scolastico ha la facoltà di convocare il Collegio ogni volta ne ravvisi la necessità.

c) Il Collegio dei docenti può essere convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta con specifico O.D.G. In tal caso il Collegio dovrà essere convocato entro dieci giorni dalla data di ricezione a protocollo della richiesta, ove possibile.

d) Qualora la seduta venga sospesa e la trattazione dei rimanenti argomenti sia rinviata ad altra seduta, non prevista, l'avviso di rinvio sarà confermato tramite circolare nell'area riservata docenti del sito della scuola. Comunque vale come convocazione l'aggiornamento in sede di Collegio.

e) In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a 48 ore e il Collegio assume la connotazione di straordinarietà.

f) L'avviso di convocazione deve indicare l'O.D.G. con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio e di fine seduta.

g) In caso di motivata necessità o urgenza sopravvenuta nei giorni successivi alla convocazione, il D.S. può inserire all'ordine del giorno del Collegio convocato, ulteriori punti aggiuntivi comunicati ai docenti nella forma prevista dal Regolamento. All'inizio della seduta l'O.D.G. può essere integrato soltanto se le integrazioni vengono accolte dai presenti all'unanimità.

h) L'O.D.G. deve prevedere, al primo punto, l'approvazione del verbale della seduta precedente;

i) Il presidente mette in discussione i punti all'O.D.G. così come sono stati elencati nella convocazione;

j) Il Dirigente scolastico mette a disposizione dei docenti tutto il materiale informativo relativo agli argomenti all'O.D.G., almeno cinque giorni prima della riunione.

ART.4 - Attribuzioni della Presidenza

Il Dirigente scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:

a) Apre e chiude la seduta;

b) Dà la parola, guida e modera la discussione;

c) Dà avviso alle votazioni sulla base degli argomenti all'ordine del giorno;

ART.5 - Segretario del Collegio– Processi verbali

a) Il Dirigente attribuisce le funzioni di segretario del Collegio ad uno dei docenti collaboratori.

b) Il segretario redige, su apposito registro, processo verbale di ciascuna seduta del collegio, firmato dal Presidente e dal Segretario.

c) Il verbale deve contenere il giorno e l'ora della convocazione, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione e le delibere. Ogni docente ha diritto di chiedere che nel verbale siano trascritte sue eventuali dichiarazioni, opportunamente dettate in calce.

d) Ogni docente, nella seduta in cui si approva il verbale, ha diritto di rilevare eventuali errori e chiedere le opportune modifiche o rettifiche, evidenziando la congruenza formale fra quanto deliberato e quanto effettivamente scritto nel verbale.

e) Le sedute del Collegio dei docenti saranno audio registrate, come da decisione assunta in data 13/09/2019 dal Collegio dei Docenti Prot.n. 8058/II.

ART.6 Svolgimento delle sedute

a) La presenza dei componenti del Collegio dei docenti viene accertata mediante firma da apporre su apposito foglio o per appello nominale; il foglio con le presenze sarà allegato al verbale dal segretario.

b) Accertata la presenza del numero legale (metà più uno dei componenti), il Presidente dà inizio ai lavori.

c) Concluse le formalità preliminari, il Presidente, avvia la discussione illustrando ciascun argomento, secondo l'O.D.G..

d) Nessuno può intervenire nel dibattito o interrompere colui che sta parlando, se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente.

e) Tutti i componenti hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, sempre comunque nei limiti del civile confronto democratico e rispetto delle opinioni altrui.

f) Se un componente lede i principi affermati, il Presidente è tenuto al richiamo e dopo un secondo richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

g) Quando durante la riunione dovesse sussistere un disordine da non consentire il regolare e sereno svolgimento dei lavori, dopo ripetuti richiami il Presidente ha la facoltà di sospendere la riunione a tempo determinato o da destinarsi.

h) Il Presidente regola la discussione consentendo a tutti di poter intervenire secondo l'ordine delle richieste avanzate e per non più di cinque minuti. E' consentita a ciascun docente la possibilità di replica, per non più di due minuti.

i) Ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti contributi al dibattito. Il Collegio, a maggioranza, può chiedere di proseguire la trattazione di un punto all'ordine del giorno, sulla base della nota ministeriale C.M. n.37 del 1976, che ammette la dilazione dei tempi, ma la stessa deve essere approvata a maggioranza dai componenti del Collegio.

j) Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

ART. 7 Votazione

a) Il Collegio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

b) Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione divoto;

c) La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta;

d) Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessunmotivo.

e) I docenti votano per alzata di mano oppure per appello nominale, qualora il collegio, decidendo a maggioranza dei presenti, lo ritenga necessario. Per il conteggio dei voti vengono incaricati i due docenti collaboratori del DS.

f) Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni riguardanti questioni di persone. In tal caso, ad in inizio seduta, il Collegio designa tre docenti, di cui uno assume la funzione di presidente e gli altri di scruta- tori. La votazione avviene mediante scheda da depositarsi all'interno di appositaurna.

g) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

h) Nel caso siano in discussione due proposte alternative, viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

i) Qualora sia in discussione più di una proposta in alternativa, si procede ad una prima votazione; se una proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, viene approvata. Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto da nessuna proposta, si procede ad un ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

j) Terminata la votazione il Presidente ne proclama l'esito.

ART.8 Deliberazione

La deliberazione è l'atto tipico del Collegio, ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione.

ART.9 Conclusione delle sedute

a) Il Presidente dichiara chiusa la seduta quando si è conclusa la trattazione degli argomenti all'O.D.G.

b) Di norma non è consentito ad alcun componente di lasciare l’assemblea, fino a quando il Presi-dente non abbia dichiarato chiusa la seduta, salvo motivate e comprovate urgenze.